

6)



**GESTIONE ASSOCIATA DELLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEGLI
OLII EXTRAVERGINI E VERGINI**

Comuni di Pagliara, Mandanici, Furci Siculo, Roccalumera

S T A T U T O

=====

ART. 1 COSTITUZIONE, SEDE e DURATA

Su iniziativa dei Sindaci pro-tempore dei Comuni di **Pagliara, Mandanici, Furci Siculo e Roccalumera**, di seguito denominati Enti Promotori, è costituito, ai sensi dell'Art.2602 del Codice civile, della legge 21/12/99 n°, 526 e decreti attuativi, e retto dal presente Statuto il Consorzio volontario per la tutela dell'olio extra vergine di oliva a denominazione protetta, indicazione geografica protetta o altra denominazione a caratterizzazione locale, più avanti 'denominato per brevità "Consorzio" .

Il regolamento interno approvato dall'assemblea fa parte integrante del presente statuto.

Il Consorzio ha sede legale nel comune di Pagliara.

Il Consorzio ha facoltà, con deliberazione Consiliare, di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentante sul territorio italiano e all'estero.

Il Consorzio ha durata di anni 9 e alla sua scadenza si intende tacitamente prorogato ove non intervengano delibere assembleari contrarie.

ART. 2 FUNZIONI, SCOPI e FINALITÀ

Il Consorzio, che non ha scopi di lucro, svolge su incarico conferito con decreto del Ministero Politiche Agricole e Forestali, le funzioni di cui al comma, 15 dell'Art.14 della legge 21/12/99 n° 526 per la D.O.P./LG.P. o altra denominazione a caratterizzazione locale, e ogni altra funzione possa essere utile alla tutela ed alla promozione del marchio tutelato.

Il Consorzio può svolgere, nell'ambito delle sue competenze territoriali e di prodotto, tutte le funzioni attribuite o da attribuirsi da disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali ai Consorzi di valorizzazione e tutela dei prodotti a D.O.P. /I.G.P. o altra denominazione a caratterizzazione locale.

In particolare il Consorzio ha per scopo l'istituzione, la tutela, la promozione e la valorizzazione dell'olio extra vergine D.O.P./ I.G.P. o altra denominazione a caratterizzazione locale, prodotto dai Soci, nonché l'informazione del consumatore e la cura personale degli interessi relativi alla denominazione.

Nell'ambito della sua attività il Consorzio:

- svolge compiti consultivi e propositivi relativi alla D.O.P./ I.G.P nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

definisce programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo della produzione a D.O.P./ I.G.P. o altra denominazione a caratterizzazione locale, in termini di sicurezza igienico sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;

può promuovere l'adozione di delibere con le modalità e i contenuti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 / 4 / 98 n° 173, nel rispetto dei requisiti di cui al successivo art. 11 secondo comma del presente statuto;

ai sensi dei decreti attuativi della Legge 21 / 12 / 1999 collabora con l'Ispettorato centrale Repressione Frodi, secondo le direttive impartite dal Mipaf, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della D.O.P./ I.G.P. o altra denominazione a caratterizzazione locale, da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio della denominazione, comportamenti comunque vietati dalla legge.

In particolare, il Consorzio:

- verifica che le produzioni tutelate per le quali sia completata l'attività di certificazione da parte dell'organismo di controllo autorizzato rispondano ai requisiti previsti dal disciplinare

- vigila sui prodotti similari che, commercializzati sia sul territorio nazionale che all'estero, con false indicazioni sull'origine, la specie, la natura e le qualità specifiche dei prodotti medesimi possano ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alla produzione a D.O.P./ I.G.P o altra denominazione a caratterizzazione locale.

- verifica la rispondenza tra la quantità dei prodotti tutelati, sottoposti al controllo dall'ente di certificazione incaricato, a quella immessa sul mercato. Tale attività è espletata dal Consorzio ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio.

- promuove l'eventuale adeguamento del disciplinare di produzione dell'olio extra vergine D.O.P./ I.G.P o altra denominazione a caratterizzazione locale, anche in funzione di nuove esigenze riguardanti le innovazioni tecnologiche, l'immagine e il consumo

- fornisce assistenza e informazioni sul piano legale, tecnico e scientifico al fine di affermare la qualità e l'immagine dell'olio oggetto di tutela, in Italia e all'estero;

- promuove partecipa o aderisce, su delibera consiliare, ad, Istituzioni, Enti e Società che si propongano il conseguimento di scopi analoghi a quelli del Consorzio, tra cui in particolare la promozione, la valorizzazione degli oli extra vergini e vergini di oliva;

- promuove direttamente o partecipa a iniziative promozionali a favore dell'olio extra vergine D.O.P./ I.G.P o altra denominazione a caratterizzazione locale, sia pubbliche che private, come pure partecipa a iniziative promozionali per gli oli di oliva di qualità;

- promuove la diffusione ed il consumo dell'olio extra vergine di oliva D.O.P./ I.G.P o altra denominazione a caratterizzazione locale;

- vigila sull'osservanza delle norme previste dal presente Statuto, dal regolamento dal disciplinare di produzione, nonché sul corretto uso del marchio consortile;

- fornisce all'ente certificato l'assistenza necessaria per agevolare il controllo e la certificazione del prodotto dei soci;

- fornisce ai soci l'assistenza necessaria per agevolare il conseguimento della certificazione del proprio prodotto in tutta la fase istruttoria ed attuativa delle procedure di certificazione delle produzioni tutelate;

- promuove o partecipa a studi ed iniziative atte a migliorare ed incrementare la produzione di olio di oliva extra vergine facilitando ed incoraggiando la diffusione dell'olivicoltura, anche con sistemi eco-compatibili e promuovendo corsi per olivicoltori e tecnici del settore;

- segnala organismi terzi per gli adempimenti di cui all'art. 10 del Reg. CE n° 2081/92;

- può rappresentare i consorziati per il reperimento di finanziamenti Reg.,nazionali ed internazionali, con la partecipazione ad interventi di cooperazione ed a programmi e progetti della U.E.

Il Consorzio potrà altresì attivare tutte le iniziative volte al miglioramento della produzione olivicola e alla sua valorizzazione in ogni fase, fornendo all'uopo la propria collaborazione ad altri enti e organismi del settore pubblici e privati anche attraverso la messa a disposizione di servizi per il raggiungimento di finalità comuni.

ART. 3

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Il Consorzio provvederà a redigere ed operare in base al disciplinare di produzione dell'olio extra vergine di oliva D.O.P./ I.G.P preventivamente predisposto.

Tutte le disposizioni contenute nel disciplinare di produzione dell'olio extra vergine di oliva D.O.P./ I.G.P o altra denominazione a caratterizzazione locale, ed eventuali, successive modifiche, si intendono integralmente recepite nel presente Statuto. Pertanto ogni eventuale infrazione alle prescrizioni del Disciplinare di produzione costituisce anche infrazione alle norme del presente Statuto.

ART. 4

MARCHIO CONSORTILE

Il marchio che contraddistingue il Consorzio sarà oggetto di trattazione specifica successivamente alla costituzione del presente consorzio, esso sarà graficamente rappresentato sul foglio che sarà allegato al presente Statuto sotto la lettera A) di cui esso costituirà parte integrante.

Il marchio consortile, regolarmente registrato e depositato, potrà essere modificato solo con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Tale marchio può essere stampato nei formati più adatti ai diversi usi e alle diverse confezioni previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'uso del marchio consortile viene concesso ai soci che ne facciano richiesta, dopo l'avvenuta certificazione da parte dell'organismo verificatore, nonché l'avvenuto accertamento della conformità dell'olio alle norme del presente Statuto e suoi allegati.

I soci si impegnano a comunicare al Consiglio di Amministrazione qualunque infrazione o irregolarità venga a loro conoscenza circa l'utilizzo del marchio consortile.

Il produttore che intende apporre il marchio consortile sulle confezioni di olio indica al Consorzio i giorni nei quali provvederà al confezionamento.

Quest' ultimo sarà effettuato previa autorizzazione del Consorzio che al ricevimento della richiesta, potrà disporre i controlli più opportuni, compresi quelli qualitativi.

Il Consorzio mantiene apposita registrazione delle olive e dell'olio avente titolo, prodotto, acquistato o commercializzato dai singoli soci, come pure delle autorizzazioni all'uso del marchio rilasciate ed i numeri identificativi dei contrassegni per ogni certificazione.

Il Consorzio può in ogni momento verificare la disponibilità di olio e le previsioni di produzione dei consorziati secondo le modalità previste nel regolamento.

Etichette, listini, cartelli pubblicitari, depliant ed ogni altro materiale che si esponga o faccia riferimento al marchio consortile deve essere depositato presso il Consorzio e utilizzati solo dopo l'approvazione scritta.

Il consiglio di Amministrazione adotta, nei confronti dei soci che violino le norme del presente articolo, le sanzioni previste all' art. 7 del presente Statuto.

Il costo di gestione del marchio e tutte le spese relative sono oggetto di una contabilità distinta da quella specificamente interessante la tutela e la valorizzazione della D.O.P./ I.G.P o altra denominazione a caratterizzazione locale e ricade esclusivamente sui soci consorziati, in base a quote stabilite ogni anno in sede di assemblea ordinaria.

ART. 5 VIGILANZA

Gli agenti vigilatori del Consorzio, con qualifica di agente di pubblica sicurezza attribuita nei modi e nelle forme di legge e secondo quanto previsto dall'Art.8 del Regio decreto legge 20/08/09 n° 666, svolgono le attività previste dai decreti attuativi della legge 21 / 12/ 1999.

Il riconoscimento di agenti vigilatori è attribuito dal Mipaf. Il numero degli agenti vigilatori, è stabilito dal Mipaf in funzione dell'entità della produzione certificata a D.O.P./ I.G.P o altra denominazione a caratterizzazione locale.

ART.6 SOCI

Il numero dei soci è illimitato.

Fanno parte della compagine sociale di diritto gli enti promotori e hanno diritto di voto secondo il valore appresso specificato.

Sono ammessi a far parte del Consorzio gli olivicoltori i molitori e gli imbottiglieri sottoposti al controllo dall'Organismo di controllo autorizzato per la D.O.P./ I.G.P o altra denominazione a caratterizzazione locale .

L'adesione al Consorzio può avvenire in forma associata, esclusivamente qualora vi sia specifica delega dei singoli.

Non è richiesta la delega specifica solo nell'ipotesi di cooperative di primo grado.

Le domande di ammissione a Socio del Consorzio devono essere indirizzate al Consiglio di Amministrazione su moduli editi dal Consorzio che devono contenere, oltre l'indicazione della qualifica che dà diritto ad appartenere al consorzio, la dichiarazione esplicita che il richiedente conosce e si assoggetta a tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dal regolamento nonché l'indicazione della categoria di appartenenza.

La domanda di ammissione del richiedente deve specificare:

a. se olivicoltore:

- la consistenza e l'esatta ubicazione degli uliveti che producono olive nell'ambito della zona di produzione delimitata dal disciplinare;
- dettagliate notizie sulla produzione media di olive, sulla eventuale produzione di olio dell'azienda e sulle eventuali attrezzature di cui dispone , per la lavorazione delle olive e dell'olio;
- denuncia di iscrizione degli oliveti all'Albo;
- denuncia di produzione

b. se molitore o imbottigliatore:

- l'ubicazione dello o degli stabilimenti, le attrezzature di cui dispone e la capacità di lavorazione e di stoccaggio;
- le località in cui abitualmente riceve in conferimento le olive.

Se la domanda è proposta da società di persone o da persone giuridiche, si deve indicare:

1. ragione sociale, denominazione, sede, oggetto ed attività sociale;
2. elenco dei soci nei casi previsti dalla legge
3. ubicazione degli oliveti, impianti, stabilimenti sia sociali sia dei singoli associati;
4. l'organo societario che ha deliberato la presentazione della domanda;
5. nome, cognome, e carica del legale rappresentante;
6. impegno ad assoggettarsi alle procedure di controllo delle produzioni.

Se la domanda è presentata da persona giuridica non produttore appartenente alla filiera olio:

- a.** denominazione, sede, oggetto ed attività sociale;
- b.** elenco dei soci 'nei casi previsti dalla legge;
- c.** l'organo societario che ha deliberato la presentazione delle domande;
- d.** nome, cognome e carica del legale rappresentante ;
- e.** impegno ad assoggettarsi alle procedure di controllo delle produzioni.

Il Consiglio di Amministrazione si pronuncia insindacabilmente sulla domanda di ammissione nel termine di 30 giorni, dandone tempestivamente e formale comunicazione all'interessato.

Nel libro Soci sono evidenziate le categorie di appartenenza di ciascun consorziato:

l'ammissione diviene operante a tutti gli effetti al momento del pagamento, della quota d'iscrizione, che deve avvenire entro due mesi dalla comunicazione della delibera di decadenza della stessa.

In caso di subentro, ivi compresa la successione nella conduzione di un'azienda il cui cessato conduttore era socio del Consorzio, il Consiglio delibera sulla domanda presentata dal subentrante.

L'accettazione della domanda comporta per il subentrante il mantenimento dei diritti maturati dal precedente titolare. Avverso l'eventuale rifiuto di ammissione, l'interessato può ricorrere al "Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

ART. 7 OBBLIGHI E SANZIONI

I Soci sono tenuti, a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento interno approvato dall'Assemblea, nonché quelle emanate dal Consorzio in applicazione dello statuto e del regolamento, con particolare riguardo al pagamento dei contributi sociali.

I Soci devono consentire il libero accesso ai locali aziendali e agli oliveti, ai soli fini del controllo dell'olio extra vergine D.O.P./I.G.P. o altra denominazione a caratterizzazione locale, agli agenti vigilatori del Consorzio nello svolgimento delle loro funzioni fornendo documenti, dati o quant'altro richiesto in ordine alla produzione, detenzione e circolazione dell'olio e il raggiungimento degli scopi sociali.

I Soci non devono agire in modo da arrecare pregiudizio morale o materiale al Consorzio o alla denominazione d'origine/indicazione geografica.

Al Socio che non adempie le obbligazioni assunte sono applicabili, indipendentemente dalle azioni di responsabilità per danni arrecati al Consorzio, le seguenti sanzioni:

- a.** censura scritta con diffida a rimuovere l'inadempienza, per irregolarità di carattere formale relative all'applicazione della legge dei suoi regolamenti di esecuzione, del disciplinare, dello statuto e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b.** sospensione dall'utilizzo del marchio e ritiro dei contrassegni eventualmente in possesso e non ancora utilizzati dal socio, senza esonero dagli obblighi del socio stesso verso il Consorzio, per irregolarità sostanziali accertate sull'origine e sulla quantità e/o qualità, dell'olio extra vergine D.O.P./I.G.P. o altra denominazione a caratterizzazione locale;
- c.** sanzioni pecuniarie nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti fissati dall'Assemblea, fatta salva l'applicazione del provvedimento di cui alla precedente lettera ove si ostacoli o si ritardi l'opera degli organi consortili addetti ai controlli;
- d.** Espulsione dal Consorzio, previa delibera del Consiglio di Amministrazione;

Il Consiglio di Amministrazione, accertato un motivo di inadempimento del Socio, è tenuto a contestarlo al medesimo in modo preciso e dettagliato con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, contenente l'invito a presentare il termine di trenta giorni dal ricevimento, le proprie giustificazioni.

Il Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione.

Le sanzioni inflitte hanno effetto, se non viene presentato ricorso, dal 15° giorno successivo al ricevimento, da parte dell'interessato, della raccomandata.

Art. 8

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per morte, cessazione dell'attività e recesso, altrochè a seguito di espulsione.

La qualità di socio non si trasmette per successione agli eredi.

Nel caso di morte del socio gli eredi che subentrano al loro dante causa nell'esercizio della medesima attività possono chiedere con apposita domanda, che deve contenere la clausola arbitrale, di diventare Soci del Consorzio.

Il mancato accoglimento della domanda deve essere giustificata da gravi motivi, da specificare nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione e nella successiva comunicazione da inviare all'aspirante socio a mezzo di lettera raccomandata.

Entro trenta giorni dalla comunicazione l'aspirante Socio può proporre reclamo al Collegio arbitrale disciplinato nell'art.23 dello Statuto.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, sono cause di récesso dal Consorzio:

- a.** la proroga della sua durata;
 - b.** l'aumento del contributo annuale in misura superiore al 20 % (venti per cento);
 - c.** la richiesta di ulteriori prestazioni pecuniarie;
 - d.** l'insanabile dissenso in merito ai criteri di gestione del Consorzio formalmente e pubblicamente manifestato in più occasioni;
 - e.** il verificarsi di situazioni che rendano impossibile la prosecuzione anche temporanea del rapporto.
- Il recesso deve essere comunicato al Consorzio mediante lettera raccomandata e con avviso di ricevimento entro il 30 giugno di ciascuna campagna olivicola, e diviene efficace dal 10 novembre della campagna successiva.

Sulla domanda il Consiglio delibera entro 45 giorni dalla sua ricezione.

L'espulsione del Socio può essere decisa oltre che nei casi previsti dalla legge in caso di:

- a.** perdita dei requisiti previsti all'art.6;
- b.** gravi inadempimenti nelle obbligazioni sancite dalla legge o previste dal presente statuto e dal regolamento interno;
- c.** comportamenti incompatibili con le finalità del Consorzio o lesivi dal prestigio dello stesso.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 8, che devono essere comunicate all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di ritorno, divengono efficaci dopo quindici giorni dalla ricezione.

Nello stesso termine il socio può proporre reclamo al Collegio dei probiviri.

Agli eredi del socio, al liquidatore della persona giuridica socia e al socio escluso, la liquidazione della quota sarà effettuata sulla base del suo valore nominale, se richiesta dallo stesso entro tre mesi dalla data di decorrenza del provvedimento.

Il socio uscente è tenuto a regolare contestualmente le eventuali pendenze. Ha inoltre l'obbligo di versare i contributi sociali e quant'altro deliberato dal Consiglio fino alla chiusura del bilancio sociale dell'anno in corso.

Art. 9

Quota d'iscrizione

Il nuovo socio è tenuto a versare la quota d'iscrizione, nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della richiesta di ammissione; in caso di mancato versamento nei termini la domanda si intenderà come ritirata.

Coloro che subentrano ad un socio nella conduzione della stessa azienda sono esonerati dal pagamento della quota d'iscrizione.

La prima adesione del socio ha la durata di un triennio e si rinnova tacitamente di anno in anno se non interviene una comunicazione di recesso dal Socio.

La quota di iscrizione sarà fissata in sede assembleare e si applicherà per consorziato, se trattasi di organismi associativi o societari detta quota andrà moltiplicata per il numero dei soci aderenti al Consorzio tramite gli stessi organismi. Le quote sono nominative, non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di sorta e non possono essere cedute; esse si intendono vincolate a favore del Consorzio per tutti gli obblighi del socio verso lo stesso.

Art. 10 **Contributo associativo annuale**

L'importo del contributo associativo annuale è stabilito per ogni esercizio sociale dall' Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, e deve essere determinato, nell'ambito di percentuale di rappresentanza fissata per ciascuna categoria, in rapporto alla quantità controllata o certificata dall'organismo di controllo.

L'Assemblea potrà stabilire eventuali contributi straordinari, finalizzati al perseguimento delle attività del Consorzio.

Art. 11 **Organi Sociali**

Sono organi del Consorzio:

- a.** l' Assemblea dei Soci;
- b.** il Consiglio di Amministrazione;
- c.** il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d.** il Collegio dei Probiviri;
- e.** il Presidente;

Ai sensi dei decreti attuativi della legge 21/ 12/99 all'interno del Consiglio di Amministrazione deve essere rappresentata ogni categoria associata al Consorzio.

Quando al Consorzio non aderisca la totalità degli appartenenti a una o più categorie, la rappresentatività di ciascuna di esse è ridotta di una quantità proporzionale alla quota di produzione (certificata o conforme) dei soggetti di ciascuna categoria non aderenti al Consorzio.

Art. 12 **Assemblea dei Soci**

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria a norma di legge.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli associati che si trovano in regola con il pagamento dei contributi e che non siano stati sospesi o espulsi.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio, almeno una volta l'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio, ogni qualvolta quest' ultimo ne ravvisi la necessità oppure ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione delle materie da trattare, da parte di almeno un quinto dei Soci.

L'avviso di convocazione è trasmesso ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Nello stesso avviso può essere indicata la data della eventuale seconda convocazione.

Il domicilio dei soci è quello comunicato dagli stessi al Consorzio.

L'Assemblea generale può essere convocata anche tramite avviso contenente i dati suddetti, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale Regionale o con avviso agli organi di stampa e/ o manifesti da affiggere nei comuni della Provincia almeno venti giorni prima di quello dell'adunanza.

L'Assemblea generale può essere preceduta dalle Assemblee parziali che, eleggono i delegati all'Assemblea generale.

L'Assemblea parziale può essere convocata in sedi separate in applicazione dell'art. 2533 cc con le stesse modalità di cui sopra.

Art. 13 **Assemblee parziali**

Quando il numero dei Soci del Consorzio sia superiore a cinquanta l'Assemblea generale è costituita dai delegati eletti da Assemblee parziali, suddivisi per categoria, convocate dal Presidente previa delibera del Consiglio di amministrazione e presiedute da un componente il Consiglio stesso a ciò appositamente delegato.

Il rapporto tra votanti e delegati eletti per l'Assemblea generale deve essere espressione del peso ponderale di ciascuna categoria della filiera.

Le Assemblee parziali dovranno svolgersi almeno 10 giorni prima dell'Assemblea generale.

La convocazione sarà fatta con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo precedente, limitatamente al territorio interessato dall'Assemblea parziale.

Art. 14 **Attribuzione del voto**

L'assemblea è costituita da tutti i consorziati e dai sindaci degli Enti promotori del presente consorzio, ognuno dei quali ha diritto minimo ad un voto.

Il voto di ciascun socio ha valore ponderale e deriva dal rapporto tra la quantità, (eventualmente determinata per categorie) della produzione certificata, del quale il votante dimostra l'attribuzione, e la quantità complessivamente conforme o certificata, per ciascuna categoria, dall'ente di certificazione.

Il numero dei voti è determinato come segue:

per i produttori: un voto fino a tre q.li di olive prodotte e un voto aggiuntivo per ogni altro lotto della stessa quantità o porzione di essa, facendo riferimento esclusivamente agli oliveti iscritti all'albo.

per i molitori e gli imbottiglieri: un voto fino a tre q.li di olio certificato a D.O.P./I.G.P. e un voto aggiuntivo per ogni altro lotto della stessa quantità o porzione di essa.

Per gli Enti promotori: un numero di voti pari ai voti dei produttori e molitori e imbottiglieri ricadenti nel territorio di appartenenza.

Qualora il socio rientri contemporaneamente in più categorie, il valore complessivo del suo voto è determinato dalla somma dei singoli voti attribuiti per ciascuna delle categorie di cui fa parte.

A ciascuna Associazione e/o Organizzazioni spetta un voto per ciascun produttore socio rappresentato e ulteriori voti aggiuntivi rapportati al coacervo di prodotto controllato dei rispettivi deleganti. Esse vengono rappresentate dal Presidente, e/o in sua assenza da un delegato con regolare mandato del proprio consiglio Direttivo.

Ciascun associato potrà rappresentare mediante delega scritta un massimo di tre associati della sua categoria, o potrà farsi rappresentare mediante delega scritta da un parente od affine entro il terzo grado, o dal coniuge.

Gli incapaci e le persone giuridiche saranno presenti con il legale rappresentante a norma di legge.

Le votazioni avvengono per alzata di mano, con controprova, a meno che un terzo dei presenti non richieda lo scrutinio segreto.

Per l'elezione degli amministratori ogni socio può votare soltanto per i rappresentanti della propria categoria di appartenenza.

Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, prima dello svolgimento dell'Assemblea, il numero dei voti spettanti a ciascun associato nel rispetto dei decreti attuativi della L. 21.12.1999.

Art. 15 Poteri dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea ordinaria ogni deliberazione riguardante:

- a. i bilanci preventivi e consuntivi;
- b. l'elezione del Consiglio di Amministrazione tra i soci, il numero dei membri del Consiglio, nei limiti minimo e massimo previsti dal presente statuto, ed il loro eventuale compenso;
- c. l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente, stabilendone il compenso, e del Collegio dei Provisori;
- d. la destinazione del fondo sociale alla cessazione del Consorzio;
- e. il regolamento interno;
- f. l'ammontare della quota d'iscrizione e dei contributi annuali anche per l'uso del marchio;
- g. gli indirizzi da seguire nell'attività volta a conseguire gli scopi sociali;
- h. la modifica del marchio consortile;
- i. ogni altro oggetto previsto dallo Statuto e non attribuito ad altri organi.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a. le modifiche allo statuto sociale, che devono essere preventivamente approvate dal Mipaf ;
- b. l'aumento del fondo consortile;
- c. lo scioglimento anticipato del Consorzio e la nomina dei liquidatori;
- d. la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.

I Soci hanno diritto di far iscrivere all'ordine del giorno specifici argomenti purché la richiesta sia presentata per iscritto e motivata entro i 10 giorni antecedenti la data di convocazione l'Assemblea e sia firmata almeno da un terzo dei Soci.

Art. 16 Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Spetta al Presidente attestare la validità dell'Assemblea regolare le modalità di intervento e di voto, nonché nominare un Segretario, anche non consorziato.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti e/o rappresentati la metà più uno dei soci stessi e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese nell' un caso e nell'altro, a maggioranza dei soci presenti o rappresentati e sono impegnative per tutti i Consorziati, ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sono presenti e/o rappresentati due terzi dei soci e, in seconda convocazione, quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti e/o rappresentati in prima convocazione, e di un terzo dei presenti e/o rappresentati in seconda convocazione.

Le deliberazioni dell'assemblea sono trascritte in apposito libro dei verbali e ciascun verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Alle deliberazioni non assunte in conformità della legge o dello Statuto si applicano le disposizioni contenute negli artt. 2377 e 2379 codice civile.

Art. 17 Votazioni

Normalmente le votazioni si svolgono per alzata di mano, con prova e controprova o, se del caso, per chiamata nominale o scheda segreta quando l'Assemblea lo deliberi a maggioranza.

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci che risultino iscritti da almeno tre mesi e siano in regola con il versamento dei contributi e i sindaci (o loro delegati) degli enti promotori.

Quando si tengono le Assemblee parziali previste e disciplinate dall'art. 13, le Assemblee di cui sopra sono costituite dai delegati eletti nelle Assemblee parziali i quali devono intervenire personalmente.

Le votazioni che coinvolgono persone sono svolte a scheda segreta.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere pubblicate entro 10 giorni dalla loro adozione e affisse nella sede consortile per almeno 15 giorni.

Art. 18 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque, fino a un massimo di nove membri, soci o enti promotori del Consorzio ed eletti dall'Assemblea, la quale ne determina di volta in volta il numero, fermo restando il vincolo di rappresentatività previsto al precedente Art.11.

Ne fa parte di diritto il Sindaco del comune capofila o suo delegato che svolge il ruolo di Presidente.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni, sempre che non perdano la qualità di associati o di rappresentanti delle persone giuridiche associate o degli Enti promotori, e sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio diversi dagli Enti promotori o associazioni associate, devono essere tutti stati assoggettati almeno una volta nell'ultimo triennio, ai controlli per la certificazione a D.O.P./I.G.P. o altra denominazione a caratterizzazione locale, del proprio prodotto.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decade dall'incarico.

Il consigliere che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio o, nel caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

Nel caso in cui un consigliere, per qualsiasi motivo, venga cancellato dall'elenco dei produttori a D.O.P./I.G.P. o altra denominazione a caratterizzazione locale, decade automaticamente dalla carica.

Mancando, durante il corso dell'esercizio, uno o più amministratori si provvede alla sostituzione a norma dell'art.2386 codice civile nell'ambito della stessa categoria di socio alla quale apparteneva l'amministratore da sostituire. La deliberazione per tale istituto dovrà essere approvata dal Collegio dei revisori dei Conti e sottoposta, per conferma, alla prima Assemblea utile.

I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio e assumeranno l'anzianità dei consiglieri sostituiti.

Ove venga meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica convocano l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio.

Art. 19

Poteri del Consiglio

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, non espressamente riservati all'Assemblea dalla legge o dallo Statuto.

In particolare il Consiglio:

- a.** convoca l'Assemblea, ne esegue le delibere ed attua gli indirizzi della stessa, per l'attività del Consorzio;
- b.** predispose le relazioni e i bilanci da sottoporre all'Assemblea;
- c.** nomina, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente;
- d.** propone all'Assemblea il regolamento interno;
- e.** delibera sull'ammissione, decadenza, recesso e l'esclusione dei soci;
- f.** stipula tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- g.** assume e licenzia il personale, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- h.** conferisce procure, sia generali che speciali;
- i.** nomina eventuali commissioni aventi specifici incarichi tecnici e operativi;
- j.** delibera l'adesione del Consorzio ad altri organismi, Enti e società aventi finalità analoghe;
- k.** determina il costo unitario per la fornitura e l'uso dei contrassegni numerati recanti il marchio consortile.

Il Consiglio può delegare atti o categorie di atti ad un Comitato Esecutivo, nominato tra i suoi membri.

Art. 20

Riunioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga necessario, oppure su richiesta motivata per iscritto da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio dei Revisori.

Alla convocazione, contenente l'ordine del giorno, la sede e il luogo dell'adunanza, si provvede a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano, e/o telefax, e/ o posta elettronica con almeno 8 giorni di preavviso e, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma spedito almeno un giorno prima della data della riunione.

Le riunioni del Consiglio vengono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza più uno degli amministratori. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Ogni consigliere ha diritto ad un voto; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono sempre palesi.

Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito libro dei verbali e ciascun verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.21

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio e l'uso della firma sociale; egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni nonché l'adozione, nei casi di urgenza, delle necessarie misure salvo riferirne appena possibile al Consiglio.

Al presidente è demandata la facoltà di rappresentare il Consorzio davanti all'Autorità Giudiziaria in cause attive e passive con facoltà di nominare e revocare procuratori nonché rilasciare procure, con delibera Presidenziale da ratificare dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere somme e contributi da persone giuridiche pubbliche o private, rilasciandone quietanza liberatoria, nonché ad effettuare pagamenti di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo.

Previa autorizzazione del Consiglio, egli può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni sono espletate dal Vice Presidente.

Art.22

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea, anche tra i non soci.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di decadenza di un Revisore effettivo, subentra il supplente più anziano di età.

Essi hanno i doveri e i poteri stabiliti dall'art. 2403 ss. Codice Civile.

Il Collegio dei Revisori delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Le deliberazioni e gli accertamenti dei rilievi sono trascritti nell'apposito libro.

I Revisori devono essere invitati alle sedute del Consiglio di Amministrazione per assistervi.

Ai Revisori effettivi spetta un compenso annuo, deliberato dall'Assemblea.

Art. 23

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea; esso elegge nel suo seno il Presidente.

I Probiviri durano in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione e possono essere rieletti.

I Probiviri non possono essere soci, né dipendenti del Consorzio né avere in ogni caso alcun interesse e/o rapporti professionali, anche occasionali, col Consorzio stesso.

Essi deliberano quali arbitri irrituali pronunciando secondo equità; previo tentativo di conciliazione, e regolando lo svolgimento dei giudizi nel modo che ritengono opportuno. Il loro giudizio è inappellabile.

Al Collegio dei Probiviri dovrà essere deferita ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere dal rapporto associativo con il Consorzio;

Al Collegio potranno essere sottoposte, per libera volontà delle parti, anche eventuali controversie tra soci.

Art. 24

Direttore

Quando sia ritenuto opportuno per il migliore andamento del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla nomina di un Direttore scelto tra i non soci, determinandone i compiti e la retribuzione.

Art. 25

Fondo consortile

Il Fondo Sociale del Consorzio è costituito:

- dalle quote d'iscrizione corrisposte dai soci al momento della loro ammissione;
- dai beni mobili e immobili con esse acquistati;
- dalle erogazioni e dai lasciti devoluti a tale titolo al Consorzio.

Art. 26 **Entrate**

Le entrate del Consorzio sono costituite:

- dai contributi annuali versati dai soci;
- dalle rendite del Fondo Sociale;
- da eventuali contributi di Enti pubblici e privati;
- dalle quote previste al comma 15 dell'art.14 legge n° 526/99 a carico dei produttori e degli utilizzatori anche non aderenti al Consorzio;
- dai proventi derivanti da diritti applicati a servizi erogati dal Consorzio;
- dai contributi relativi all'uso del marchio consortile che saranno oggetto di contabilità separata come previsto dall'articolo 4 del presente Statuto.

I costi derivanti dalle attività attribuite al Consorzio ai sensi del comma 15 dell'Art.14 della legge n° 526/99 sono posti a carico di tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio e dei soggetti, produttori ed utilizzatori della D.O.P./I.G.P. o altra denominazione a caratterizzazione locale, anche se non aderenti al Consorzio secondo i criteri fissati dal DM 12/9/2000 n° 410.

Art.27 **Esercizio Sociale**

L'esercizio sociale va dal 1 ° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere redatto il conto preventivo e il bilancio consuntivo al 31 dicembre da sottoporre all'Assemblea insieme alle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori.

Dal bilancio consuntivo deve risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale del Consorzio.

Art. 28 **Scioglimento**

Il Consorzio si scioglie:

- a. per decorso del termine; ..
- b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per impossibilità di conseguirlo;
- c. per impossibilità di funzionamento o per continua inattività dell'Assemblea;
- d. per decisione dell'Assemblea in sede straordinaria;
- e. per perdita dell'intero fondo consortile.

Verificatasi la causa di scioglimento, anche anticipato, vengono nominati i liquidatori dall'Assemblea in sede straordinaria dei soci, o in mancanza dal Presidente del tribunale di Messina, determinandone i poteri e gli emolumenti.

I liquidatori provvedono alla trasformazione del patrimonio sociale in danaro ed al soddisfacimento dei creditori, nonché alla restituzione ai soci dei conferimenti eseguiti maggiorati degli interessi al tasso legale.

L'Assemblea in sede straordinaria delibererà sulla destinazione da dare agli eventuali residui attivi che dovranno essere destinati a soggetti che abbiano le stesse caratteristiche del Consorzio ed esercitino la medesima attività ovvero, in mancanza, ad opere di utilità sociale.

La destinazione e l'uso del Marchio sociale saranno deliberati dall'Assemblea stessa.

'''

Art. 29
Norme prevalenti

Per quanto non previsto specificatamente nel presente Statuto, valgono le disposizioni della Legge n° 526/99, dei relativi attuativi nonché quelle del codice Civile in materia di Consorzi.

IL SINDACO DI PAGLIARA	_____
IL SINDACO DI FURCI S.	_____
IL SINDACO DI MANDANICI	_____
IL SINDACO DI ROCCALUMERA	_____